



# TRIBUNALE DI SIRACUSA

## *Prima Sezione Civile - Settore Procedure Concorsuali*

Il Tribunale di Siracusa, composto dai Magistrati

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1) dott. Sebastiano Cassaniti | Presidente rel./est. |
| 2) dott. Federico Maida       | Giudice              |
| 3) dott.ssa Maddalena Vetta   | Giudice              |

nel procedimento avente ad oggetto la domanda di concordato preventivo presentata da **Art Residence Costruzioni di Sortino Antonino e F.lli s.n.c.** (n. 7/2019 R. Conc. Prev.) ai sensi dell'art. 161 c. 6 L.Fall., col patrocinio dell'avv. Daniele Cassi;

rilevato e ritenuto che,

- in data 08.11.2019, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 161 c. 6 LF - e prorogato di giorni 60 su richiesta del ricorrente - il debitore ha depositato la proposta e il piano concordatari, unitamente alla attestazione del professionista ai sensi dall'art. 161 c. 3 LF e degli altri documenti indicati nell'indice in atti;

- in data 18.11.2019 il debitore ha integrato la proposta con riferimento all'esposizione debitoria sopravvenuta nei confronti di Arca Assicurazioni,

- è pendente ed è stata riunita alla presente procedura istanza di fallimento promossa da Meridionale s.r.l.,

- richiesto con provvedimento del 26.11.2019, in data 03.12.2019 il Commissario Giudiziale ha espresso parere sull'ammissibilità, evidenziando le seguenti criticità: **“DEGRADAZIONE AL CHIROGRAFO DI PARTE DEL CREDITO IPOTECARIO DELLA BANCA AGRIGOLA POPOLARE DI RAGUSA EX ART 2758 CC, 2 COMMA.** *Il piano concordatario prevede la degradazione al chirografo di una parte di credito ipotecario vantato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, senza che la relativa previsione si accompagnata dalla relazione giurata di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lett. d), attestante il ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali*



sussiste la causa di prelazione ex art. 160 comma 2. **CAUSA CONCRETA DEL CONCORDATO E GIUDIZIO DI FATTIBILITA'**. Al superiore ed assorbente rilievo si aggiunge la considerazione che la relazione del professionista attestatore sulla veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano non è adeguatamente motivata e manca dell'esplicitazione dei criteri di valutazione dei requisiti di veridicità dei dati aziendali e delle metodologie in concreto seguite dal professionista per affermare quanto ivi attestato limitandosi di volta in volta ad una dichiarazione di conformità formale dei dati impiegati per la predisposizione del piano senza precisare le motivazioni del giudizio espresso. Ed invero, consolidata giurisprudenza ha precisato che l'attestazione del professionista deve evidenziare gli estremi di coerenza con le cause e circostanze del dissesto individuate, la valutazione comparata di possibili ipotesi alternative, l'indicazione degli elementi di certezza che ne concretizzano nel tempo i valori dedotti a fondamento dell'indicata soddisfazione del ceto creditorio. **SUDDIVISIONE IN CLASSI** La suddivisione dei creditori in classi non appare allo stato corretta, poichè sono collocati in un'unica classe, erario, inps e professionisti che non sembrano avere posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei ciò anche in considerazione del fatto che non appaiono sufficientemente chiari i criteri di individuazione delle posizioni giuridiche e degli interessi dei vari creditori classati. **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PROPOSTA**. Sotto il profilo della documentazione, non risulta allegata alla proposta una situazione patrimoniale economico-finanziaria aggiornata ex art. 161, comma 2, lett. a) l.f.. Tanto si rappresenta in ottemperanza ai compiti riservati al sottoscritto Commissario in questa fase della procedura.",

- i rilievi del Commissario Giudiziale sono solo in parte condivisibili e, unitamente a quanto appresso evidenziato, impongono l'apertura del procedimento per la declaratoria di inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 162 LF;

- non appaiono fondati i rilievi dell'organo della procedura riguardanti l'illegittimità della suddivisione in classi effettuata dal debitore e la mancanza della situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata. Invero, sul primo punto, va osservato che il debitore, nonostante l'infelice intitolazione del paragrafo dedicato al "La proposta e criteri di suddivisione dei creditori in classi" (pagina 48 della domanda), non ha suddiviso i creditori in classi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 160 c. 1 lett. c); la facoltà di formazione di classi di creditori di cui all'art. 160 LF deve essere necessariamente letta unitamente a quanto previsto dall'art. 177 LF in relazione all'esercizio del diritto di voto, sicché non può dirsi sussistente un classamento laddove esso raggruppi creditori privilegiati per i quali è previsto il soddisfacimento integrale con esclusione del voto. Pertanto, i primi due raggruppamenti previsti nella proposta in esame non corrispondono ad altrettante classi poiché le maggioranze di cui all'art. 177 LF non possono formarsi in relazione ad esse, mentre per



la parte incapiente il creditore ipotecario degradato (Banca Agricola Popolare di Ragusa) è stato considerato chirografario e, in mancanza di previsione di classi tra i creditori chirografari, il Tribunale non può sindacare detta allocazione. Sul secondo punto, in adempimento degli obblighi informativi, il debitore ha depositato relazione economico-finanziaria al 09.10.2019 (peraltro richiamata nella domanda), che si colloca temporalmente in prossimità al deposito della proposta e del piano e che, in ogni caso potrebbe essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 162 c. 1 LF, sicché tale rilievo non inficia l'ammissibilità della domanda;

- appaiono invece fondati i rilievi concernenti la mancanza di relazione ai sensi dell'art. 160 c. 2 LF e di inadeguatezza della attestazione di fattibilità. Sul primo aspetto va evidenziato che l'adempimento dell'onere di cui alla disposizione citata non può dirsi escluso dalla circostanza - esposta dal debitore - che i beni su cui insiste la prelazione sono comunque incapienti rispetto al complessivo ammontare del credito garantito; invero, la presenza della relazione del professionista indicante il valore di mercato dei beni oggetto della garanzia è condizione imprescindibile per la degradazione dei crediti privilegiati, non sostituibile con la sola allegazione d'incapienza. Quanto al secondo rilievo, va condiviso il giudizio del Commissario Giudiziale riguardante la totale assenza di vaglio critico delle valutazioni di parte in ordine alla rettifica dell'esposizione debitoria e dell'attivo realizzabile, circostanza che impedisce il controllo del Tribunale sulla comprensibilità dei criteri di giudizio (v. Cass. nn. 5825/2018, 5979/2017, 11014/2013);

#### PTM

non sussistendo i presupposti per l'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, visto l'art. 162 LF, fissa l'udienza del 21.01.2020, ore 12,00 per la comparizione in camera di consiglio del debitore, del creditore istante per il fallimento e del Commissario Giudiziale.

Manda la cancelleria per le comunicazioni.

*Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del Tribunale in data 11.12.2019.*

**IL PRESIDENTE**  
*dott. Sebastiano Cassaniti*

